

Il piano della performance è obbligatorio soltanto per le Amministrazioni statali e soltanto per esse è prevista l'irrogazione della sanzione per la mancata adozione di tale documento (artt. 10,16 e 74 Dlgs 150/2009) .

Inoltre sulla base delle previsioni dell'art. 169 Dlgs 267/2000 , come modificato dal DL 174/2012 ,il piano della performance , di cui all'art. 10 del Dlgs 27 ottobre 2009 nr. 150 ,ed il piano dettagliato degli obiettivi , di cui all'art. 108 comma 1 del Dlgs 267/2000 ,sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione.

Il Peg è un documento che ,a norma del Dlgs 267/2000 ,deve essere approvato entro i successivi 20 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo (art. 169 comma 1 Dlgs 267/2000).

